



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", di seguito anche "Codice della Strada", che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 142 del Codice della Strada, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017, recante "Procedure per l'approvazione dei rilevatori di velocità e per le verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021 n. 115 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3758, in data 6 agosto 2014, con il quale è stata concessa alla Soc. Sodi Scientifica S.p.A, l'approvazione di un rilevatore delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato "Autovelox 106";

VISTO il decreto dirigenziale n. 5478, in data 18 novembre 2014, con il quale la Soc. Sodi Scientifica S.p.A ha ottenuto l'estensione di approvazione del rilevatore di velocità "AutoveloX 106" a una versione nella quale sono state modificate la scheda di alimentazione, la scheda elettronica d'interfaccia con i dispositivi esterni IFC 106 e il carter della CPU 106;

VISTO il decreto dirigenziale n. 2405, in data 25 maggio 2015, con il quale è stato autorizzato alla Soc. Sodi Scientifica s.r.l., con sede in via Poliziano 20-Calenzano (FI), il subentro nella titolarità delle approvazioni concesse alla Soc. Sodi Scientifica S.p.A.;

VISTO il decreto dirigenziale n. 3299, in data 6 luglio 2015, con il quale la Soc. Sodi Scientifica s.r.l. ha ottenuto l'estensione di approvazione del rilevatore di velocità "AutoveloX 106" a una versione che utilizza un nuovo sistema d'illuminazione a led, denominato "FLASH 106", da utilizzare in maniera alternativa al flash 105-Radio, quest'ultimo già approvato con il D.D. n.3758 in data 6 agosto 2014;

VISTO il decreto dirigenziale n.1276, in data 6 marzo 2017, con il quale la soc. Sodi Scientifica s.r.l. ha ottenuto un'ulteriore estensione del dispositivo "AutoveloX 106" a una versione con una nuova funzione, denominata "bidirezionalità", che consente di rilevare le infrazioni ai limiti di velocità su una carreggiata con doppio senso di marcia, fotografando posteriormente i veicoli in entrambe le direzioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 4630, in data 19 luglio 2017, con il quale la soc. Sodi Scientifica s.r.l. ha ottenuto l'estensione di approvazione del dispositivo "AutoveloX 106", a una nuova versione con un componente Flash da utilizzare solo nelle postazioni fisse e con due nuovi modelli di telecamera identificati con le sigle "Canon EOS 750D" e "Canon EOS 800D", da utilizzare alternativamente, in luogo del precedente modello denominato "Canon EOS 700D" uscito di produzione;

VISTO il decreto dirigenziale n. 143, in data 22 maggio 2018, con il quale la soc. Sodi Scientifica s.r.l. ha ottenuto l'estensione del dispositivo "AutoveloX 106", a un'ulteriore versione con un illuminatore notturno denominato "Flash 106 IR" da utilizzare in alternativa al dispositivo "Flash 106";

VISTO il decreto dirigenziale n.325, in data 27 settembre 2019, con il quale la soc. Sodi Scientifica s.r.l. ha ottenuto l'estensione del dispositivo "AutoveloX 106", a una nuova versione che si caratterizza per l'introduzione di una nuova scheda PC posta all'interno della CPU AutoveloX, di un nuovo obiettivo fotografico modello Canon 15-85 da utilizzare alternativamente all'obiettivo Canon 17-85 e di un nuovo modello di contenitore del flash LED;

VISTA la nota in data 7 ottobre 2021, con la quale la società Sodi Scientifica s.r.l. ha chiesto l'estensione della approvazione del sistema "AutoveloX 106" ad una nuova versione che si caratterizza per la sostituzione della fotocamera Canon EOS 800D, precedentemente adottata, con la nuova fotocamera Canon EOS 850D;

CONSIDERATO che la società proponente ha dichiarato e documentato che la sostituzione del sistema di ripresa non influenza l'accuratezza di misura e, in generale, non compromette o modifica il corretto funzionamento del dispositivo "Autovelox 106", ed ha aggiornato la documentazione tecnica depositata;

D E C R E T A

Articolo 1 (Approvazione)

1. L'approvazione del dispositivo denominato "Autovelox 106" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea, prodotto dalla società Sodi Scientifica s.r.l., con sede legale in Via Poliziano, 20 – Calenzano (FI), è estesa ad una nuova versione che si caratterizza per la sostituzione della fotocamera Canon EOS 800D, precedentemente adottata, con la nuova fotocamera Canon EOS 850D.
2. Restano valide le prescrizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. 3758 del 6 agosto 2014.

Articolo 2 (Installazione ed esercizio)

1. Le condizioni d'installazione dei dispositivi "Autovelox 106", che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno corrispondere a quanto indicato nel "Manuale di istruzioni" (revisione 07 del 05/19) conforme alla copia depositata presso questo Ministero che costituisce parte integrante del presente decreto, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato.
2. I dispositivi dovranno essere utilizzati in base a quanto indicato nel "Manuale di istruzioni" (revisione 07 del 05/19).
3. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo misuratore di velocità "Autovelox 106", sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.

Articolo 3 (Produzione e commercializzazione)

1. I dispositivi "Autovelox 106", che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositati presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente su ogni esemplare gli estremi del decreto n. 3758 del 6 agosto 2014, del decreto n.5478 del 18 novembre 2014, del

decreto n.2405 del 25 maggio 2015, del decreto n.3299 del 6 luglio 2015, del decreto n. 1276 del 6 marzo 2017, del decreto n. 4630 del 19 luglio 2017, del decreto n.143 del 22 maggio 2018, del decreto n.325 del 27 settembre 2019 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

2. I sistemi “AutoveloX 106”, che saranno prodotti in base alla presente approvazione, dovranno essere commercializzati unitamente al “Manuale di istruzioni” (revisione 07 del 05/19), conforme alla copia depositata presso questo Ministero, che si applica nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo “AutoveloX 106” in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)